

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2290}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, LOMBARDI RICCARDO, MAGNANI NOYA
MARIA, DELLA BRIOTTA, ACHILLI, FERRI MARIO, CASTI-
GLIONE, GIOVANARDI**

Presentata il 23 luglio 1973

Principi fondamentali in materia di istruzione professionale del personale addetto agli asili-nido

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che attribuisce alle Regioni il compito di realizzare nel quinquennio 1972-1976 la costruzione di almeno 3.800 asili-nido destinati all'assistenza dell'infanzia fino a tre anni, prevede, al n. 3 dell'articolo 6, che essi siano « dotati di personale qualificato sufficiente e idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino ».

Senonché, se è facile prevedere che la realizzazione del piano edilizio per la creazione effettiva degli asili-nido incontrerà i soliti ostacoli burocratici, è ancora più facile prevedere che la formazione del personale « qualificato e idoneo » ai nuovi compiti sarà una impresa ancora più ardua. E ciò soprattutto in considerazione dello stato attuale della legislazione in materia e dello stato delle scuole professionali del settore.

Infatti sull'argomento in esame vige la legge 19 luglio 1940, n. 1908, i cui articoli 7, 8, 9, 10, 11 definiscono in modo abbastanza sommario la figura della « vigilatrice di infanzia », disponendo che per conseguire tale titolo bisogna frequentare per un bien-

nio le scuole-convitto istituite dagli enti previsti dall'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che con un altro corso annuale è conseguibile l'abilitazione per le funzioni direttive, che la qualifica abilita all'assistenza dei bambini sia sani che ammalati; gli articoli 12, 13 e 14 invece prevedono la qualifica di puericultrice, per conseguire la quale basta un corso di un anno, ed abilita ad assistere i bambini sani. Entrambe le qualifiche sono considerate come professioni sanitarie ausiliarie, ed il corso di studi predisposto per il loro conseguimento è prevalentemente a sfondo sanitario, e non psicopedagogico. La legge per altro non è molto generosa di indicazioni circa l'orientamento formativo degli allievi di tali scuole professionali. In compenso all'articolo 16 si stabilisce con grande scrupolo che sia le vigilatrici, sia le puericultrici « nell'esercizio delle loro funzioni devono indossare una speciale divisa conforme ai modelli da stabilirsi con decreto del ministro dell'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale ».

Al di fuori della previsione legislativa sono sorte altre scuole con altre qualifiche. Comunque tutte le titolari di una qualifica che abi-

lita all'impiego negli asili-nido sono piuttosto carenti di preparazione. Ogni scuola ha propri programmi di studio, talché personale avente la medesima qualifica in realtà può aver seguito corsi di durata e contenuto diverso. Ma soprattutto tutti questi corsi sono caratterizzati da un prevalente interesse sanitario, in coerenza appunto con la natura delle professioni che dalla legge sono considerate professioni sanitarie ausiliarie.

I più moderni orientamenti della pedagogia invece hanno messo in luce la grandissima importanza, per la formazione della persona, dei primi tre anni di vita. Il personale addetto ai bambini di questa età deve essere preparato anche sotto il profilo psico-pedagogico.

La legge del 1971 ha dato al fenomeno una dimensione diversa, ed un carattere non solo assistenziale. Da qui l'urgenza di affrontare il problema che ne deriva della formazione del personale qualificato e idoneo ai nuovi compiti.

Competenti a legiferare in materia di scuole professionali, quali sono quelle destinate alla formazione del personale per gli asili-nido, sono le Regioni in base all'articolo 117 della Costituzione. Spetta al legislatore statale dettare i principi fondamentali ai quali le leggi regionali devono ispirarsi. E ciò che proponiamo di fare con la presente legge.

Sarà necessario anzitutto distinguere il personale addetto alla cura dei bambini sani, da quello addetto invece ad assistere i bambini ammalati. Fino ad oggi, come abbiamo visto, le qualifiche variamente denominate, rientrano tutte nella categoria delle professioni sanitarie ausiliarie. Data la nuova dimensione degli asili-nido, le cui finalità sono prevalentemente pedagogiche, è opportuno definire una qualifica professionale soprattutto caratterizzata da questi fini psico-pedagogici. Per tale qualifica si propone la denominazione unica di « puericultrice » o « puericultrice », sia perché tale è la denominazione usata in altri paesi della Comunità europea, sia perché esprime più

fedelmente la reale mansione cui sono addette le (i) titolari. (Ciò naturalmente non deve significare che gli asili-nido debbono prevedere la istituzione di classi differenziali).

Chi consegua il titolo di puericultrice potrà essere assunta alle dipendenze degli asili-nido, nei reparti neonatali degli ospedali, presso gli istituti provinciali di assistenza all'infanzia, presso privati, ferma restando comunque la destinazione ad accudire bambini fino a tre anni sani.

Altra è la qualifica per il personale addetto all'assistenza dei bambini ammalati, che deve essere dotata di una preparazione medica sanitaria più approfondita. La denominazione per questa qualifica potrebbe essere quella di infermiera (infermiere) pediatrica.

Il corso di studi per conseguire la qualifica di puericultrice dovrebbe articolarsi su tre anni scolastici, durante i quali dovranno essere impartite adeguate nozioni in queste materie: psico-pedagogia; nozioni di sociologia con particolare riguardo alle condizioni ambientali e di lavoro in cui vivono le famiglie; nozioni fondamentali di fisiologia, di igiene, di patologia, di nipiologia; applicazioni pratiche.

A coloro che frequentano i corsi dovrà essere corrisposto un presalario, soprattutto in corrispondenza alle prestazioni che vengono fornite nelle applicazioni pratiche.

Tutte le altre figure ora esistenti, istituite in base a precedenti leggi o senza che alcune leggi le avesse autorizzate, sono abolite. Coloro che siano titolari di dette qualifiche potranno acquisire la qualifica di puericultrice sottoponendosi ad un corso di aggiornamento che potrà essere istituito a cura delle Regioni. Le scuole esistenti che fino ad oggi hanno operato nel settore dovranno adeguare programmi e ordinamenti, con legge regionale, ai principi qui fissati.

Per questo motivi abbiamo fiducia, onorevoli colleghi, che vorrete approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La qualifica di puericultrice (o puericulatore) si consegue soltanto frequentando i corsi professionali allo scopo istituiti dalle Regioni.

Tali corsi devono articolarsi su tre anni scolastici. I programmi di insegnamento devono prevedere l'apprendimento delle seguenti materie: psicopedagogia; nozioni di sociologia con particolare riguardo alle condizioni sociali e di lavoro in cui vivono le famiglie; nozioni di fisiologia, igiene, patologia, nipiologia; applicazioni pratiche.

ART. 2.

A coloro che frequentano i corsi professionali per puericultrici dovrà essere assicurato un adeguato presalario, commisurato almeno alle prestazioni fornite nelle applicazioni pratiche.

ART. 3.

Il titolo di puericultrice (o puericulatore) abilita all'assistenza ai bambini fino ai tre anni non ammalati.

In particolare abilita a prestare servizio presso gli asili-nido, presso i reparti neonatali degli ospedali, presso gli istituti provinciali assistenza infanzia, e presso i privati.

ART. 4.

Le scuole ora esistenti nel settore dovranno, con legge regionale, essere adeguate ai principi fissati dalla presente legge.

Le Regioni emaneranno norme transitorie per regolare l'aggiornamento professionale del personale ora munito di qualifiche analoghe a quella di puericultrice.